



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 05 del 06/02/2018



NUOVI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Riferimenti normativi:

[D.L. 50/2017, articolo 2](#)
[Circolare n. 1/E del 17/01/2018](#)

L'Agenzia Entrate con la circolare n. 1/E del 17.01.18 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, nonché alle modalità di registrazione delle fatture di acquisto.

Come abbiamo già detto, il D.L. 50/17 convertito con la L. 96/17 ha ridotto il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/72 rispettivamente riguardo al termine per la detrazione IVA e al termine per la registrazione per le fatture di acquisto.

Si ricorda che:

- il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (prima era entro il secondo anno);
- le fatture di acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica in cui il diritto alla detrazione è esercitato e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di ricevimento della fattura.

Stanti le difficoltà interpretative della nuova norma, diversamente da quanto poteva intendersi letteralmente, ora l'Agenzia Entrate, con la circolare 1/E/2018 chiarisce i nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta e registrazione della fattura.

Occorre verificare due presupposti:

- che l'imposta sia divenuta esigibile
- il possesso della fattura da parte del cessionario o committente

Dalla lettura della circolare e dalle ipotesi esaminate, possono trarsi le seguenti conclusioni:

- **ipotesi 1** - acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta e registrata tra gli acquisti nel 2017: l'Iva a credito confluisce nella liquidazione periodica del mese di dicembre o dell'ultimo trimestre 2017 e non si pongono questioni particolari;
- **ipotesi 2** - acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2017, ma non registrata nel 2017: la fattura deve essere registrata entro il 30.04.2018 utilizzando un apposito sezionale nei registri Iva dedicato alle



fatture ricevute nell'anno precedente (2017); l'Iva a credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale dell'anno 2017. Questa fattispecie è nuova e occorre approfondire se si tratta di una registrazione del 2017 o del 2018. Tale scelta ha riflessi ai fini dello spesometro (che richiede l'indicazione delle fatture registrate) e per i contribuenti che aderiscono al regime di cassa ai fini della determinazione del reddito, per i quali diviene determinante la registrazione delle fatture;

- **ipotesi 3** – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2018: la fattura deve essere registrata entro il 30.04.2019. Se la fattura è registrata nel corso del 2018, l'imposta concorrerà alla liquidazione periodica del mese in cui è registrata; se, invece, viene registrata nei primi mesi del 2019, si dovrà utilizzare un sezionale per le fatture 2018, ma l'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.



PROVA DELLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA

La circolare n. 1/E pone rilevanza al momento di ricevimento della fattura di acquisto, che deve emergere – ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo – da una corretta tenuta della contabilità.

Ciò significa che il momento di ricezione della fattura coincide:

- ✓ con la data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC;
- ✓ con la data di ricezione della mail non certificata, comunque verificabile dal controllo del computer da parte dei verificatori;
- ✓ con la data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite raccomandata A/R;
- ✓ con la data di consegna della raccomandata anche non A/R rilevata dal monitoraggio postale sul sito web delle Poste e di altri gestori;
- ✓ in ogni caso con la rilevazione in contabilità del ricevimento del documento che, in una corretta tenuta della contabilità, deve avvenire, con riferimento al giorno in cui il fatto gestionale si è verificato.

In ogni caso i **comportamenti relativi alla detrazione IVA tenuti fino al 16.01.2018** in difformità delle regole sopra descritte **non saranno sanzionabili**, in quanto la circolare esplicativa è stata pubblicata soltanto il 17.01.2018.

Si rammenta che comunque (al di là della errata detrazione IVA che non sarà sanzionata fino al 16.01.2018) contabilizzare come ricevute in un determinato mese fatture effettivamente pervenute in un mese successivo, non risponde ad una corretta tenuta della contabilità e tali comportamenti potranno essere in ogni caso sanzionati con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 8.000 euro; sanzione che può essere ridotta alla metà del minimo (500 euro) qualora le irregolarità rilevate siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute (Art. 9, D.lgs. 471/97).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Arsego, 06 febbraio 2018

Studio Sarragioto

